
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Negoziazione assistita c.d. familiare: inapplicabile nel caso di unioni non matrimoniali

Lo strumento della negoziazione assistita nella materia familiare è previsto espressamente ex art. 6 del [d.l. 132/2014](#) solo per le coppie coniugate, separande o divorziande, onde elaborare o modificare la disciplina delle condizioni di separazione e di divorzio, da sottoporsi al vaglio del PM; non è prevista la estensione di detto istituto ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate.

Tribunale di Como, decreto del 13.1.2016

(Pres. Rel. Donatella Montanari)

...omissis...

Visto lo accordo ex art. 2 DL 132/2014 depositato da ...omissis...); osservato che detto accordo è volto alla regolamentazione, nello interesse della figlia minore ..., nata dalla unione non matrimoniale delle parti, delle relative condizioni di affidamento, mantenimento, collocazione ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore (padre) non collocatario;

rilevato che esso è stato raggiunto tramite lo strumento della negoziazione assistita, strumento il quale, però, nella materia familiare, è previsto espressamente ex art. 6 legge citata solo per le coppie coniugate, separande o divorziande, onde elaborare o modificare la disciplina delle condizioni di separazione e di divorzio, da sottoporsi al vaglio del PM;

rilevato quindi che non La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola **è prevista la estensione di detto istituto ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate;**

ritenuta comunque inapplicabile, ai detti fini, la procedura di negoziazione assistita prevista in via generale dallo art. 2 DI 132/2014 (che nei casi previsti dal successivo art. 3 costituisce condizione di improcedibilità della domanda giudiziale), procedura la quale conduce, senza lo intervento del giudice, alla stipulazione di accordi aventi efficacia di titoli esecutivo, quale espressione della autonomia negoziale delle parti la cui correttezza viene garantita dalla assistenza dei rispettivi procuratori;

ritenuta invero incompatibile con i principi generali dell'ordinamento, in presenza di figli minori, una regolamentazione di rapporti personali, destinata a produrre effetti assimilabili a quelli dei provvedimenti giudiziari, che prescindendo dall'intervento della autorità giudiziaria, giudicante e requirente, ordinaria o minorile, tanto più che detto intervento, sotto forma di autorizzazione del PM, è previsto espressamente, a tutela dei figli, per gli accordi raggiunti dalle coppie coniugate;

ritenuto quindi, che una volta depositato detto accordo, esso debba essere esaminato dal Tribunale in camera di consiglio, ai fini della ratifica delle conclusioni condivise dalle parti, previa audizione dei genitori da parte del Giudice Relatore, in conformità al protocollo adottato da questo ufficio per i ricorsi proposti congiuntamente dai genitori naturali ex art. 337 bis cc
p.q.m.

Dispone la comparizione dei ricorrenti avanti a sé alla udienza del alfa-2-2016 ore alfa; si comunichi.